

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 448

del 20/09/2018

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO
ALL'ASSOCIAZIONE ZOOFILI CREMONESI – PERIODO 23/4/2018–31/12/2018

II DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Albini

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott. Lorenzo Cammelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- la L.R. 33/2009 la quale, all'art. 106, stabilisce che i comuni, singoli o associati, e le comunità montane devono ospitare nei canili e gattili rifugio i cani raccolti o rinvenuti vaganti, dopo gli interventi sanitari previsti nei canili sanitari ed effettuati dai dipartimenti di prevenzione veterinari delle ATS;
- l'art. 107 c. 12 lettera a) della medesima legge, il quale dispone che compete ai comuni:
“la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso”;
- il Regolamento regionale del 13 aprile 2017 n. 2 “Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”, che all'art. 13 comma 2 stabilisce e precisa testualmente che il canile sanitario è una struttura comunale destinata al ricovero temporaneo di:
 - a) *cani morsiatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;*
 - b) *gatti morsiatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico;*
 - c) *altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura;*
- la Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- il DPR 8.2.1954 n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria”;

Dato atto che, sulla base delle citate fonti normative, compete all'ATS provvedere:

- alla cattura dei cani vaganti, alla loro identificazione, alla loro osservazione e controllo sanitario per i primi 10 giorni dalla cattura nei quali effettuare i trattamenti profilattici e gli altri interventi di ordine sanitario che si rendessero necessari per la tutela della sanità pubblica veterinaria e per il benessere degli animali;
- alla loro custodia e al loro mantenimento fino all'avvenuto “riscatto” da parte dei proprietari o fino alla presa in carico da parte dei canili rifugio;

Ricordato che l'ATS della Val Padana non ha dipendenti da destinare alle attività di custodia, sorveglianza, pulizia e nutrizione degli animali ricoverati presso il canile sanitario, concesso in comodato dai Comuni;

Dato atto che i comuni di Soresina e Grumello Cremonese della Provincia di Cremona, non avendo strutture proprie da destinare a canile sanitario, hanno individuato, come da documentazione agli atti del Dipartimento Veterinario, una struttura privata del territorio autorizzata a canile sanitario di proprietà dell'Associazione Zoofili Cremonesi, con sede a Cremona in Via Casello 1;

Considerato che il canile sanitario individuato dai Comuni è di proprietà dell'Associazione Zoofili Cremonesi e che pertanto l'ATS può affidarne la gestione esclusivamente allo stesso, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e cioè “quando i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per motivi tecnici”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 (conflitto di interesse), il personale di questa ATS intervenuto nello svolgimento della procedura non ha direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può averne inficiato la sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura;

Considerato che l'Associazione Zoofili Cremonesi è stata autorizzata a svolgere la funzione di canile sanitario nella struttura sita a Cremona - via Casello 1 - dal 23/4/2018;

Riassunte le condizioni economiche, dal 23.04.2018 al 31/12/2018, come segue:

- € 5.400,00 per le spese di pulizia, custodia, sorveglianza degli spazi riservati al canile sanitario;
- € 3,00 al giorno per l'alimentazione dei cani;
- € 1,50 al giorno per l'alimentazione e le lettiere dei gatti;

Stimato in € 6.000,00, per il periodo 23.04.2018 - 31.12.2018, l'onere derivante dal presente provvedimento;

Vista l'attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore dell'UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Vista l'attestazione dell'UOC Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

D E C R E T A

- 1) di affidare il servizio di gestione del canile sanitario all'Associazione Zoofili Cremonesi, con sede a Cremona – via Casello 1, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 “quando i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per motivi tecnici”, in quanto individuato da alcuni Comuni quale canile sanitario comunale (CIG ZD724B0F55);
- 2) di dare atto che:
 - il contratto ha durata dal 23/4/2018 al 31/12/2018;
 - l'onere stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 7.320,00 (IVA 22% inclusa), viene registrato al competente conto di costo 703590320 del Bilancio sanitario di questa Agenzia per l'anno 2018;
 - l'onere potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione in base al numero degli animali effettivamente ricoverati;
- 3) di nominare direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore del Distretto Veterinario di Cremona;
- 4) di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino